



DOCUMENTO SULLE RENDITE

Per l'erogazione della rendita Foncer ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, apposite convenzioni assicurative della durata di 10 anni:

- in data 09 febbraio 2009 con la compagnia **UGF Assicurazioni S.p.A.** con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
- in data 16 marzo 2009 con la compagnia **Assicurazioni Generali S.p.A.** e **INA Assitalia S.p.A.**, costituite in raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) rappresentato da Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2.

LA RENDITA

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS, l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale (art. 3, commi 6 e 7, della L.335/1995).

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Per l'erogazione della rendita la convenzione stipulata da Foncer permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra una delle seguenti:

- **Rendita vitalizia immediata:** pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso.
- **Rendita immediata certa e poi vitalizia:** pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto.
- **Rendita reversibile immediata:** pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.
- **Rendita vitalizia immediata con restituzione del montante residuale:** pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.
Il capitale residuo è pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso.
- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione dell'importo assicurato in caso di non autosufficienza:**
 - **Prestazione in caso di vita:** Il pagamento immediato ai beneficiari indicati nelle Condizioni di assicurazione di una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile, anche certa o reversibile, sulla testa dell'Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.

- **Prestazione in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale:** Il pagamento immediato ai beneficiari indicati nelle Condizioni di assicurazione, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, di una rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.
- Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale.

La documentazione contrattuale delle rendite, disponibile sul sito internet del fondo www.foncer.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è costituita da:

1. *Convenzione*, che regola oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e la Compagnia Assicuratrice,
2. *Fascicolo informativo*, documento esplicativo articolato in:
 - Scheda sintetica
 - Nota Informativa (corredata di Progetto Esemplificativo numerico)
 - Condizioni di Assicurazione
3. *Allegato amministrativo*, che regola gli aspetti operativi della Convenzione
4. *Tabella dei coefficienti di trasformazione in rendita*